

**CAPITOLATO PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO FUNEBRE
A CARICO DEL COMUNE NEL PERIODO 01/01/2015 - 31/12/2017.**

Art. 1 – Oggetto del servizio

Oggetto del servizio è il trasporto di salme e/o cadaveri e/o resti mortali anche non mineralizzati ad opera dell'Agenzia di Onoranze Funebri aggiudicataria. In particolare, per ordine dell'autorità sanitaria, di pubblica sicurezza e/o giudiziaria competente oppure su commissione dell'Amministrazione comunale.

Dovranno essere trasportati: salme e/o cadaveri di persone non reclamate dai familiari o di cui nessuno abbia disposto per i funerali, oltre a salme e/o cadaveri rinvenuti in luoghi compresi nel territorio del Comune di Campogalliano (anche incidentate) dirette, nei casi previsti dalla legge, al luogo disposto dall'autorità competente o al deposito di osservazione o all'obitorio comunale;

Art. 2 - Durata dell'affidamento

Il periodo contrattuale previsto per la prestazione del servizio decorrerà dall' **1/1/2015** fino al **31/12/2017**.

Qualora per qualsiasi motivo, alla scadenza del 31/12/2017, la procedura per la nuova assegnazione non sia ancora esecutiva o comunque l'impresa aggiudicataria non abbia assunto effettivamente l'esercizio, l'impresa che sta svolgendo il servizio è tenuta a continuare nel suo operato fino all'insediamento del nuovo contraente ed in ogni caso non oltre sei mesi dalla scadenza del contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni dello stesso.

L'Amministrazione si riserva la possibilità di procedere alla proroga del contratto per un anno alle medesime condizioni contrattuali.

Art. 3 – Compenso per la prestazione del servizio

L'importo complessivo dell'appalto per lo svolgimento delle attività di cui al presente Capitolato per il periodo 01.01.2015 - 31.12.2017, è stato stimato in euro 1.200,00 oneri IVA esclusi ai sensi dell'art. 10 del DPR 633/1972. Si sottolinea che detto importo è da ritenersi meramente indicativo e non vincolante per il Comune, trattandosi di valore massimo dell'affidamento, stimato sulla base del numero di trasporti funebri effettuati nel periodo contrattuale precedente, per la stessa tipologia di servizio e sulla base di una analisi dei costi da parte dell'Amministrazione comunale.

Il Comune si riserva la facoltà di non arrivare fino alla concorrenza di detto importo in tal caso, è esclusa per l'affidatario ogni forma di indennizzo o compenso.

Il corrispettivo unitario per lo svolgimento del servizio è pari ad €

I corrispettivi così stabiliti si intendono comprensivi di ogni e qualsiasi onere diretto o accessorio al servizio, nessuno escluso o eccettuato.

Dopo l'effettuazione di ogni servizio l'Ufficio di Polizia mortuaria provvederà alla liquidazione della somma spettante a seguito di presentazione di regolare fattura.

Nella sola ipotesi in cui il servizio venisse effettuato da una ditta diversa da quella concessionaria, su esplicita richiesta urgente delle forze dell'ordine su tratti autostradali del territorio comunale, per tutelare la sicurezza stradale e l'igiene pubblica del tratto interessato all'evento, il compenso, di pari importo spettante alla ditta concessionaria, sarà richiesto per iscritto al Comune indicando esplicitamente le motivazioni dell'intervento ed allegando il verbale della rimozione dei mezzi coinvolti.

Art. 4 - Obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari

L'operatore economico aggiudicatario è tenuto ad assolvere tutti gli obblighi previsti dall'art. 3 della L. n. 136/2010 al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi all'affidamento. In caso contrario il presente appalto si risolve di diritto ai sensi del comma 8 dell'art. 3 citato. Il Comune di Campogalliano verificherà, in occasione di ogni pagamento nei confronti dell'operatore economico aggiudicatario e con interventi di controllo ulteriori, l'assolvimento da parte dello stesso degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.

Art. 5 - Obbligo di reperibilità

L'impresa affidataria deve garantire il servizio attraverso personale a disposizione 24 ore su 24, adottando i mezzi e l'organizzazione che ritiene più opportuni ed in conformità a quanto previsto dal presente disciplinare.

Il nominativo dell'impresa verrà comunicata a cura dell'ufficio di polizia mortuaria alle autorità competenti a disporre la chiamata per il trasporto della salma al deposito di osservazione o, se è il caso, all'obitorio.

L'impresa dovrà dotarsi di tutti gli apparecchi necessari (telefono, fax, mail, ecc...) per svolgere correttamente il servizio oggetto del presente disciplinare. E' richiesta la presenza costante di una persona autorizzata a ricevere e dare disposizioni in merito al servizio gestito.

Art. 6 - Scioperi

Trattandosi di un servizio pubblico essenziale, l'impresa affidataria è obbligata ad espletare il servizio di recupero salma in ogni caso, anche nell'ipotesi di sciopero del proprio personale dipendente.

Art. 7 - Spese ed oneri a carico dell'affidatario

Sono a carico dell'affidatario, senza alcuna possibilità di rivalsa nei confronti del Comune, i seguenti oneri, nessuno escluso od eccettuato:

- tutte le spese e gli oneri attinenti l'assunzione, la formazione, l'amministrazione del personale necessario all'espletamento del servizio;
- tutte le spese e gli oneri relativi a dotazione, gestione, deposito e manutenzione dei mezzi necessari a svolgere il servizio di trasporto funebre;
- tutte le spese e gli oneri necessari a garantire l'osservanza in materia di igiene, sicurezza, prevenzione ed assicurazione contro gli incendi, i furti, i danni alle cose ed alle persone;
- tutte le spese e gli oneri derivanti dall'adozione dei procedimenti e delle cautele necessarie per garantire l'incolumità delle persone addette ai lavori stessi e dei terzi, nonché per evitare danni ai beni pubblici e privati;
- tutte le spese e gli oneri necessari alle assicurazioni obbligatorie degli automezzi.
- tutte le spese e gli oneri derivanti dall'oggetto principale dell'affidamento, anche se di natura accessoria all'oggetto principale dell'affidamento stesso.

Art. 8 - Responsabilità dell'impresa - Assicurazioni di legge - Personale

L'impresa affidataria sarà responsabile verso l'Amministrazione Comunale del buon andamento del servizio e della disciplina dei propri dipendenti, intesa come tenuta di un comportamento consono alle funzioni ed alle circostanze in cui si svolgono i servizi di trasporto funebre.

L'impresa affidataria è direttamente responsabile di fronte ai terzi, nonché di fronte al Comune ed al personale municipale, dei danni di qualsiasi natura, sia a cose sia a persone, causati dal disimpegno del servizio, nonché delle conseguenze di inesatto adempimento dei servizi ad essa imputabili.

Al riguardo l'Amministrazione declina ogni responsabilità, sia penale che civile, in ordine a sinistri o danni che dovessero eventualmente subire il personale ed i mezzi dell'impresa durante lo svolgimento del servizio oggetto del presente disciplinare.

L'impresa affidataria del servizio è tenuta al rispetto dei requisiti previsti dalla delibera di Giunta Regionale Emilia Romagna n. 156 del 7/2/2005, come meglio specificati dalla direttiva di Giunta Regionale del 13/2/2006 n. 163.

L'impresa affidataria del servizio è tenuta altresì ad osservare le disposizioni derivanti dalle leggi vigenti, decreti, contratti collettivi di lavoro in materia di assicurazioni sociali obbligatorie, prevenzioni, infortuni sul lavoro, disoccupazione involontaria, invalidità e vecchiaia, ed ogni altra disposizione atta a porre oneri a carico del datore di lavoro.

L'impresa affidataria è inoltre obbligata ad osservare tutte le disposizioni di legge vigenti e future in materia di prevenzione igienico-sanitaria del personale adibito al servizio di trasporto funebre.

Nell'eventualità di denuncia, di contravvenzione contro l'impresa affidataria da parte dell'Ispettorato del lavoro per l'inosservanza degli obblighi relativi alle assicurazioni sociali ed ai rapporti di lavoro dei dipendenti, verranno applicate le penali di cui all'art.10 del presente disciplinare.

Art. 9 - Subappalti

E' vietato subappaltare, in tutto od in parte, il servizio di recupero salme.

Art. 10 - Penalità

L'inosservanza delle prescrizioni contenute nel presente disciplinare e qualunque infrazione alle disposizioni normative vigenti ed alle disposizioni impartite dall'Ufficio di Polizia mortuaria, rendono passibili l'impresa di una penale da applicarsi discrezionalmente dall'Amministrazione, da Euro 250,00 fino a Euro 1.000,00 secondo la gravità della mancanza accertata.

Art. 11 - Revoca dell'affidamento

Sono cause di risoluzione del rapporto contrattuale oltre a quelle indicate di volta in volta nelle disposizioni del presente atto, le seguenti circostanze:

- fallimento, concordato preventivo, amministrazione controllata delle imprese aggiudicatrici;
- sospensione, abbandono o irregolare effettuazione del servizio di trasporto;
- reiterato e contestato impiego di personale non sufficiente a garantire il livello di efficienza del servizio;
- reiterata e contestata utilizzazione di carri di trasporto funebri non conformi alle prescrizioni dettate in materia dalle norme di pubblica sicurezza, di igiene e di polizia mortuaria;
- reiterata e contestata violazione delle disposizioni contenute nel presente capitolato;
- reiterato e contestato mancato rispetto delle disposizioni vigenti e future esistenti in materia di trasporto funebre e stabilite da norme di pubblica sicurezza, di igiene e di polizia mortuaria;
- ricorso al subappalto nonostante il divieto del presente Capitolato;

La rescissione motivata del rapporto contrattuale viene comunicata all'impresa con lettera raccomandata, da notificarsi in via amministrativa e senza azione giudiziale.

In caso di rescissione del rapporto contrattuale, fatto salvo il diritto dell'Amministrazione di richiedere il risarcimento per qualsiasi maggior spesa o per danni subiti, è in facoltà dell'Amministrazione medesima aggiudicare il servizio all'impresa che risulti seconda classificata nella graduatoria delle offerte. Nel caso di impossibilità ad avvalersi della graduatoria, tenuto conto dell'importo contrattuale e della tipologia del servizio, si procederà ad un affidamento diretto, ad insindacabile giudizio dell'Amministrazione Comunale.

Art. 12 - DPR 62/2013 (Codice di comportamento dei dipendenti pubblici)

L'aggiudicatario ed i suoi collaboratori a qualsiasi titolo sono tenuti a rispettare, in quanto compatibili, gli obblighi di condotta previsti dal codice di comportamento dei pubblici dipendenti approvato, ai sensi del DPR n. 62 del 16/04/2013, con deliberazione G.C. n. 2 del 22/01/2014 e pubblicato sul sito internet comunale, sezione Amministrazione trasparente, Disposizioni generali, Atti generali. La violazione dei suddetti obblighi comporterà per l'Amministrazione la facoltà di risolvere il contratto, qualora, in ragione della natura o della reiterazione della violazione, la stessa sia ritenuta grave;

che si provvederà agli adempimenti per dare adeguata pubblicità dell'avvenuta adozione del presente atto ai sensi, per gli effetti e con le modalità previste dal Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni", nonché dalla L. 06/11/2012 n. 190 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione", disponendo la pubblicazione sul sito web istituzionale e la trasmissione all'AVCP.

Art. 13 - Rinuncia dell'affidatario

Qualora l'impresa affidataria intenda recedere in corso d'anno, dovrà darne comunicazione con raccomandata all'Amministrazione con un preavviso di sei mesi.

Art. 14 - Definizione stragiudiziale delle controversie

Le eventuali controversie dovranno essere risolte con spirito di reciproca comprensione.

Nel caso ciò non fosse possibile, il foro competente sarà il Foro di Modena

Per quanto non contemplato nel presente contratto, si fa riferimento alle vigenti leggi e regolamenti.